

L'impossibilità di produrre documentazione dall'estero

Il D.P.R. n. 362 del 1994 prevede che la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art 9 l. 91/92 debba essere corredata, a pena di inammissibilità, da una serie di documenti, tra cui l'estratto dell'atto di nascita, o equivalente e le certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti.

Il reperimento di tale documentazione, tuttavia, può essere particolarmente complesso per coloro che sono riconosciuti titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria e che, pertanto, **non possono avere alcun contatto con le autorità del proprio Stato d'origine**. Se per i primi la problematica è stata risolta dallo stesso Ministero dell'Interno che, con la circolare K.60.1. del 23.12.1994 ha espressamente sancito che ***“possono essere esonerati dall'esibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato penale) gli stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici del Governo Italiano”***¹ la questione è rimasta irrisolta per i titolari di protezione sussidiaria.

Si ritiene, tuttavia, che anche questi ultimi, nel caso in cui non possano rivolgersi alle autorità del proprio paese di origine in quanto esposti a pericolo per la loro incolumità, debbano essere autorizzati a produrre l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000) dei certificati di nascita e il casellario giudiziario. La differenza fondamentale tra le due ipotesi è, infatti, che mentre per i rifugiati l'impossibilità di avere contatti con le autorità del proprio Paese d'origine è presunta, nel caso del titolare di protezione sussidiaria dovrà, al contrario, essere provata e accertata in giudizio.

Sul tema si è espressa la giurisprudenza sia civile che amministrativa.

La prima, in particolare, ha chiarito che sebbene la circolare sopra indicata esenti solo i rifugiati dalla produzione della documentazione che richieda un intervento delle autorità del paese di origine, in caso di pericolo e rischio per la propria incolumità personale, anche **al titolare di protezione sussidiaria può essere riconosciuto il diritto di produrre autocertificazioni con firma autenticata, in luogo dei certificati provenienti dal paese di origine** (si veda Trib. di Roma 21785/2019 e del Trib. Catania 615/2020).

Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa e, a tal proposito, si riporta quanto affermato dal Tar Veneto nella sentenza 1097/2021 nella quale si legge *“la protezione sussidiaria “condivide” con lo status di rifugiato, ai fini che in questa sede interessano, la sostanziale impossibilità di rientrare nel paese di origine, con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di reperire e produrre la documentazione in originale richiesta ai fini della procedura di concessione della cittadinanza ai sensi della legge n. 91 del 1992. La possibilità di sostituire la certificazione proveniente dal paese di origine con un atto notorio trova, infatti, la*

¹ https://www.esteri.it/mae/normative/Normativa_Consolare/ServiziConsolari/cittadinanza/circk60-1_1994.pdf

sua ratio nella concreta situazione di pericolo cui il soggetto è esposto nel contatto con le autorità del paese di origine, situazione di pericolo che, salvo comprovato e motivato accertamento in senso contrario da parte della Pubblica Amministrazione, deve presumersi con riguardo allo straniero beneficiario della protezione sussidiaria”.